

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6085 del 15/11/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA CASEIFICIO COOPERATIVO CASA NUOVA S.C. A R.L.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA CAORSO N. 15, LOC. CHIAVENNA LANDI
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6290 del 14/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA CASEIFICIO COOPERATIVO CASA NUOVA S.C. A R.L. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA CAORSO N. 15, LOC. CHIAVENNA LANDI

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta CASEIFICIO COOPERATIVO CASA NUOVA S.c. a r.l. , trasmessa dall'Unione Bassa Val d'Arda fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Cortemaggiore) con nota del 29.5.2017 (prot. Arpae n. 6359 del 29.5.2017), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione dei derivati del latte" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la nota n. 11698 del 19.9.2017 (prot. Arpae n. 11501 del 19.9.2017) con cui il SUAP trasmetteva documentazione integrativa prodotta dall'Azienda;
- la nota n. 12503 del 4.10.2017 (prot. Arpae n. 12262 del 4.10.2017) con cui il SUAP trasmetteva documentazione integrativa volontariamente prodotta dall'Azienda;

PRESO ATTO che:

- viene dichiarata una produzione di 2000 kg/g di grana padano e di 500 kg/g di burro;
- le emissioni in atmosfera oggetto di autorizzazione derivano da una caldaia a metano (E1) avente potenza pari a 2,09 MW e da uno sfiato a tiraggio naturale derivante dalla cottura del latte;
- le acque reflue industriali provenienti dalla lavorazione del latte unitamente alle acque reflue domestiche (preventivamente trattate con fossa biologica) vengono convogliate in un impianto di depurazione biologico avente potenzialità di progetto pari a 133 Kg BOD₅/giorno (pari a circa 2.200 A.E. secondo la definizione di cui all'art. 74, comma 1, lettera a), del D. Lgs. N° 152/2006 e s.m.i.);
- ai sensi del punto 2), comma 2.4, della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 sono da considerare acque reflue industriali *"anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici"*;
- lo scarico è classificato come scarico di acque reflue industriali e recapita nel corpo idrico superficiale "canale consortile Crosa" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- lo scarico di acque reflue industriali era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 890 del 15/05/2013, parte integrante del provvedimento conclusivo rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Cortemaggiore con atto del 28/05/2013, prot. n° 4994;
- la Ditta dichiara, in merito allo scarico di acque reflue industriali, l'invarianza delle condizioni rispetto all'autorizzazione di cui al punto precedente;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota 19/10/2016, prot. n° PGPC/2016/13076, con cui il Servizio Territoriale di ARPae esprimeva parere favorevole, con prescrizioni, per le emissioni in atmosfera;
- nota 23/10/2017, prot. n° CBP/11140 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/13254), con cui il Consorzio di Bonifica di Piacenza trasmetteva parere favorevole allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale consortile Crosa";
- nota del 26.10.2017, prot. n. 89909 (acquisito in pari data, prot. Arpae n. 13422), con cui l'Azienda U.S.L. trasmetteva parere favorevole;
- nota n. 10714 del 23.10.2017 (prot. Arpae n. 13388 del 25.10.2017) con cui il Comune di Cortemaggiore trasmetteva parere favorevole al rilascio dell'AUA;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 26/10/2017 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta CASEIFICIO COOPERATIVO CASA NUOVA S.c. a r.l. , per l'attività di "produzione dei derivati del latte" svolta nello stabilimento in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CASEIFICIO COOPERATIVO CASA NUOVA S.c. a r.l. ;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CASEIFICIO COOPERATIVO CASA NUOVA S.c. a r.l. (C. FISC. 00110700333) per l'attività di produzione dei derivati del latte" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore, loc. Chiavenna Landi via Caorso n. 15 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale (cavo Crosa);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CALDAIA A METANO P = 2,09 MW

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 SFIATO CALORE CALDAIA COTTURA LATTE

Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	8	m

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
 - b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E1 e di quanto disposto al successivo punto j) il gestore può non effettuare autocontrolli periodici a tali emissioni, essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
 - c) il camino di emissione E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I. 10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
 - d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e zolfo**;
 - e) La durata dei campionamenti per la misura del materiale particolare deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
 - f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - g) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a tre mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - h) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a quattro mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - i) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico e ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
 - j) **in sede di messa a regime**, deve essere effettuato almeno un autocontrollo ad E1 finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti fissati. L'esito di tale controllo deve essere trasmesso al Comune di Cortemaggiore ed ad Arpae di Piacenza entro 30 giorni dalla sua esecuzione;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale (cavo Crosa) il rispetto dei limiti (nel pozzetto di campionamento fiscale posto a valle dell'impianto di depurazione come indicato nella planimetria allegata alla documentazione presentata per l'ottenimento dell'AUA) di cui alla colonna

"Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

4. **di impartire** per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale (cavo Crosa), le seguenti prescrizioni:

- a) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione del sistema di depurazione dovranno essere sempre accessibili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere anche attrezzato per consentire un corretto campionamento delle acque reflue;
- b) venga comunicata ad ARPAE la variazione dell'orario di scarico rispetto all'ultimo comunicato con un anticipo di almeno 72 ore;
- c) l'area interessata dal sistema di depurazione venga mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
- d) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di depurazione, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- e) le condotte fognarie dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle stesse e dei pozzetti di ispezione;
- f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di depurazione o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'A.U.S.L. di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo** che: i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

6. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione Bassa Val d'Arda fiume Po (SUAP anche per il Comune di Cortemaggiore) - sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.